



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio , approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

VISTO il ricorso gerarchico presentato, con atto inviato il 19.6.2017, dal geom. Marco Mollica, domiciliato presso il proprio studio in via G.Marconi 17 a Lipari, giusta delega del sig. Angelo Biviano avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 3258 del 26.5.2017, con cui è stato espresso parere sfavorevole al progetto per la costruzione di una cisterna irrigua a servizio di un terreno in località Capperò di Lipari;

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento , perché non consente la realizzazione di una cisterna totalmente interrata a servizio di un fondo agricolo;

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina, rese con nota prot. n. 2212 del 20.4.2018, secondo cui le opere da realizzare contrastano con le finalità del regime normativo il quale mira ad arrestare l'incremento dei detrattori paesaggistici;



REGIONE SICILIANA

CONSIDERATO che il piano territoriale paesaggistico delle Isole Eolie, approvato con il D.A. 23 febbraio 2001 e tuttora vigente prevede per le zone RES tra le attività compatibili in regime di recupero, “il recupero edilizio senza ampliamenti e variazioni tipologiche, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico – sanitarie, ove non esistenti”;

RITENUTO che la cisterna costituisce un’ attrezzatura igienica ;

VISTO, altresì, l’allegato A del D.P.R. n.31/2017 che al n. 15 include tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione, la realizzazione di cisterne interrato;

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all’art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dovere accogliere il ricorso gerarchico presentato dal dal geom. Marco Mollica, giusta delega del sig. Angelo Biviano avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 3258 del 26.5.2017 ;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è accolto il ricorso, presentato dal dal geom. Marco Mollica, giusta delega del sig. Angelo Biviano avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 3258 del 26.5.2017.

Art. 2) In conseguenza del superiore accoglimento è annullato il provvedimento n. **3258 del 26.5.2017** della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina .

Art.3) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec.

Art.4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 28/06/2018

F.TO
IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro